Accoglimento n. cronol. 1311/2021 del 14/04/2021
RG n. 537/2021
Repert. n. 55/2021 del 14/04/2021

R.G. 537/2021 V.G.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice designato, Dott. Maurizio Atzori,
sciogliendo la riserva assunta in data 07/04/2021;

visto il piano del consumatore per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012, depositato in data 04/12/2020 dal Sig. IACOPO LODOVICO ROSSETTI (C.F. RSSCLD50R17F205F), con l'assistenza dell'Avv. Pier Paolo Zamboni, del Foro di Bologna, e dell'Amministratore di Sostegno Avv. Daniela Bondi;

vista la relazione del professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi Rag. Angelo Farneti, allegata al ricorso;

preso atto della nota informativa depositata in data 31/03/2021 dal Gestore della Crisi, con cui è stata data rituale comunicazione ai creditori della proposta e del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis, c.1, L.3/2012, e con cui, a seguito di alcune precisazioni pervenute da parte dei creditori, è stato necessario apportare modifica delle passività e del piano proposto;

OSSERVA

La proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, atteso che:
- il proponente non è fallibile, non ha fatto ricorso nel quinquennio ai procedimenti previsti dal capo I della legge 3 del 2012 o di altra domanda di risoluzione del sovraindebitamento, operando la preclusione solo quando il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti di una procedura della medesima natura, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, (vedi Cass. 4500 e 30534 del 2018, tra le altre), e non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 o 14 bis L.3 del 2012;
- il proponente è consumatore e le obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, non sono state contratte nel caso di una fattispecie colposa grave, di malafede o di frode: gli oneri di maggior rilievo derivano dalle rate dei mutui accesi, dalle imposte dirette e indirette gravanti sugli immobili acquisiti dal debitore;
- il proponente si trova in una condizione di sovraindebitamento, inteso sia come squilibrio oggettivo tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni assunte, sia come definitiva incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte, attese le condizioni personali, di età, e reddituali.

Firmato Da: ANCONETANI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49bfa82c7a6112ffcfde402f0b8a2389

Il piano è così articolato:

- vendita, in contemporanea e nella forma della procedura competitiva, dei beni immobili di proprietà del debitore, con la precisazione che dell'appartamento sito in Calderara di Reno, verrà ceduta solo la nuda proprietà, riservando al ricorrente l'usufrutto vita natural durante, e con esclusione dei terreni siti in Tevernerio (CO) di esiguo valore e non produttivi di alcun tipo di reddito;
- acquisizione da parte della procedura delle somme disponibili sul conto corrente bancario tenuto presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Bologna, via Zamboni n.11;
- oltre alle risorse di cui sopra, saranno messe a disposizione anche eventuali eccedenze, patrimoniali e finanziarie, non espressamente escluse dal piano del consumatore e/o che dovessero sopraggiungere in capo al debitore nel corso della procedura, con esclusione delle pensioni di invalidità, di vecchiaia o sociale.

Sulla base di tale proposta si prospetta quindi il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori ipotecari e privilegiati, nonché la soddisfazione dei creditori chirografari (rappresentanti circa il 5% del totale dei debiti) nella misura del 62,32%.

Si dà atto che l'OCC, in esito ad una accurata disamina e dando conto delle verifiche effettuate, ha attestato la veridicità della situazione patrimoniale, reddituale e debitoria rappresentata dal proponente, e la fattibilità del piano, esprimendo un giudizio positivo, sia sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore sia sul piano prospettato.

Ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore, tenuto conto che il piano proposto, pur prevedendo una soddisfazione parziale dei creditori chirografari, non appare per gli stessi più svantaggioso rispetto alla liquidazione dell'intero patrimonio, in considerazione della difficoltà di alienazione delle porzioni di terreno site in Tavernerio, escluse dalla presente procedura;
ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012, nel rispetto della normativa della GDRP Privacy;

visti gli artt. 7,8,9 12 e 12 bis della legge 3/2012,

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato dal Sig. IACOPO LODOVICO ROSSETTI (RSSCLD50R17F205F),

Firmato Da: ANCONETANI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49bfa82c7a6112ffcfde402f0b8a2389

NOMINA

liquidatore, ai sensi dell'art. 13, co. 1, della Legge n. 3/2012, il Gestore della Crisi Rag. Angelo Farneti, al fine di liquidare tutto il patrimonio messo a disposizione dei creditori;

DISPONE

- che il Gestore nominato dall'OCC provveda:

a) al pagamento dei creditori, nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

b) a predisporre relazioni periodiche semestrali, e rendiconto finale, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012;

- che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori. Ai sensi dell'art. 12 bis, co. 2 della l. 3/2012 sono sospese le seguenti procedure esecutive nei confronti del ricorrente: mobiliare n. 578/2020 R.G.E. – Tribunale di Bologna e immobiliare n. 145/2020 R.G.E. – Tribunale di Udine;
- che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;
- che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it , nel rispetto della normativa della GDRP Privacy.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al professionista attestatore, il quale ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori.

Bologna lì, 14 aprile 2021

Il Giudice
Dott. Maurizio Atzori

Depositato in Cancelleria
il 14/4/21

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Cancelliere
Dott.ssa Daniela Anconetani

3

Firmato Da: ANCONETANI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49bfa82c7a6112ffcfde402f0b8a2389